

D. 1 luglio 1926, n. 1130 (*Gazz. Uff.* 7 luglio, n. 155 ⁽⁸⁰⁰⁾) per l'attuazione della legge 3 aprile 1926 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, tutte le associazioni di dipendenti degli enti pubblici ⁽⁸⁰¹⁾; e le corporazioni dei piloti sono degli enti pubblici ⁽⁸⁰²⁾.

I piloti, infine, sono esclusi dalla giurisdizione consortile, disponendo l'art. 9 della suddetta legge del 1924 che « il Presidente decide le controversie che avessero a sorgere in ordine al lavoro, alle operazioni ed ai servizi del porto attribuiti al Consorzio dall'art. 1 »; e noi già sappiamo ⁽⁸⁰³⁾ che il n. 4 del detto art. 1 esclude espressamente dalle attribuzioni del Consorzio tutto quanto concerne il servizio di pilotaggio.

162. - *Tripartizione delle controversie sorgenti in materia di pilotaggio.* — Seguendo il sistema, già adottato in ordine alla competenza dei tribunali francesi in materia di pilotaggio, distingueremo tre casi di controversie:

- 1°) Contestazioni fra nave e pilota, relative alle mercedi.
- 2°) Contestazioni per *danni-interessi* che possono essere dovuti.
- 3°) Contestazioni fra piloti per la ripartizione delle mercedi.

163. - *Contestazioni sulle mercedi.* — Ogni questione relativa ai diritti di pilotaggio ed alle indennità dei piloti, di valore non eccedente le lire cinquemila, è d'esclusiva competenza

(800) L'art. 41, lett. a), b), di detto decreto è stato modificato dal R. D. 15 gennaio 1931, n. 200 (*Gazz. Uff.* 14 marzo, n. 61).

(801) Nè l'art. 3, nè l'art. 92 suddetti parlano espressamente delle corporazioni dei piloti. Ma l'elenco in essi fatto degli enti pubblici e parastatali ha carattere soltanto dimostrativo, intendendosi in detta enumerazione implicitamente compresi tutti gli enti pubblici (Cfr. la dichiarazione del Ministero delle corporazioni in *Dir. del Lav.* 1927, I, p. 297).

(802) Sul carattere pubblico di tali corporazioni ci intratteremo lungamente più avanti. Ora ricordiamo soltanto che esse fanno parte dell'Associazione del pubblico impiego, e che il pilota è un pubblico ufficiale.

(803) V. retro.